

Napoli il 25.07.2017

**Oggetto: Nota su Modifiche e integrazioni del Dec. legisl. 100. 2017
Prot.n. 21/17**

Rif. Normativi:

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) pubblicata G. U.- Serie generale - n. 192 del 1990.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T. U. L. ordinamento Enti locali), pubblicato G. U.- Serie generale n. 227 del 8/2000.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) pubblicato G. U. - Serie gen n. 106 9/5/01.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (T.U. in materia di società a partecipazione pubblica), pubblicato nella G. U. - Serie gen. n. 210/9/16.
- Il dec. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 è modificato e integrato secondo le disposizioni del presente decreto.
Riserva : Per quanto non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le Disposizioni del decreto legislativo n. 175 del 2016.

Art. 18 (Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche).

Il D. Lgs. per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'**art. 16**:

- a. distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte**, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità diretta o mediante procedura di evidenza pubblica dell'affidamento, nonché alla quotazione in borsa o all'emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa;

- b. ai fini della razionalizzazione e **riduzione delle partecipazioni** pubbliche secondo **criteri di efficienza, efficacia ed economicità**, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di A.P. entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico generale, applicazione dei principi della presente lettera anche alle partecipazioni pubbliche già in essere;
- c. precisa definizione del **regime delle responsabilità** degli amministratori delle partecipanti nonché dei dipendenti, degli organi di gestione e di controllo delle soc. partecipate;
- d. **definizione**, al fine di assicurare la tutela degli interessi pubblici, la **corretta gestione delle risorse** e la salvaguardia dell'immagine del socio pubblico, dei requisiti e della garanzia di onorabilità dei candidati e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, anche al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari;
- e. **razionalizzazione dei criteri pubblicistici** per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, tenendo conto delle distinzioni di cui alla lettera a) e introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati; previsione che i risultati economici positivi o negativi ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso economico variabile degli amministratori in considerazione dell'obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto della congruità della tariffa e del costo del servizio;
- f. **promozione della trasparenza e dell'efficienza** attraverso l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, nonché la loro pubblicità e accessibilità;
- g. **attuazione dell'art. 151^{cs} T.U.** di cui al dec. Legis. n. 267/2000, in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari;
- h. **eliminazione di sovrapposizioni tra regole** e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;
- i. **possibilità di piani di rientro** per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;
- j. **regolazione dei flussi finanziari**, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e società partecipate secondo i criteri di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di mercato;

k. con riferimento alle **società partecipate** dagli enti locali:

- per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, **definizione di criteri e procedure** per la scelta del **modello societario** e per l'internalizzazione nonché di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;
- per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, **individuazione di un numero massimo di esercizi** con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle società, nonché definizione, in conformità con la disciplina dell'U.E., di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e ad evitare effetti distortivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;
- rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di **obiettivi di qualità**, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni dell'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica al fine di una maggior trasparenza;
- **promozione della trasparenza mediante pubblicazione**, nel sito internet degli enti locali e delle partecipate interessati, **dei dati economico-patrimoniali** e di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle A.P partecipanti e delle partecipate;
- introduzione di un **sistema sanzionatorio** per la mancata attuazione dei principi di razionalizzazione delle riduzioni di cui al presente articolo, basato anche sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in materia;
- introduzione di **strumenti**, anche contrattuali, volti a favorire la **tutela dei livelli occupazionali** nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate;
- ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli interni previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, revisione degli obblighi di trasparenza e di rendicontazione delle società partecipate nei confronti degli enti locali soci, attraverso specifici flussi informativi che rendano analizzabili e confrontabili i dati economici e industriali del servizio, gli obblighi di servizio pubblico imposti agli standard di qualità, per ciascun servizio o attività svolta dalle società medesime nell'esecuzione dei compiti affidati, anche attraverso l'adozione e la predisposizione di appositi schemi di contabilità separata.